

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1912 del 18/04/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1596 DEL 18/05/2015, DA SOCIETA' A.E.R. s.r.l. - ACETIFICIO EMILIANO ROMAGNOLO a SOCIETA' ACETUM S.p.A. - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO ACETO, SITO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA PROVINCIALE S. POTITO, 7/9.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1980 del 18/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto APRILE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1596 DEL 18/05/2015, DA SOCIETA' A.E.R. s.r.l. - ACETIFICIO EMILIANO ROMAGNOLO a **SOCIETA' ACETUM S.p.A.** - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO ACETO, SITO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA PROVINCIALE S. POTITO, 7/9.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le *“prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015”*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 1596, del 18/05/2015, a favore della società A.E.R. s.r.l. - Acetificio Emiliano Romagnolo (P.IVA 00081660391), avente sede legale e dell'impianto in Via Provinciale S. Potito, 7/9, a Lugo (RA);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 21/11/2017, dalla Società ACETUM S.p.A. (P.IVA 03593570363), avente sede legale in Cavezzo (Modena), via Sandro Pertini, 440 e dell'impianto in S. Potito - Comune di Lugo (RA), via Provinciale S. Potito, 7/9, con la quale chiede la voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1596, del 18/05/2015, rilasciata dal SUAP alla società A.E.R. s.r.l. - Acetificio Emiliano Romagnolo in data 27/05/2015;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

1. *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
2. *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
3. *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
4. *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che la subentrante società ACETUM S.p.A. (P.IVA 03593570363), dichiara che non sono intervenute modifiche all'impianto fognario rispetto a quanto autorizzato con AUA n. 1596 del 18/05/2015;

VISTI:

- gli atti notarili rep. n. 12.688 - n. 6.603 di racc. e rep. nr. 12.689 – nr. 6.604 di racc.;
- le visure Parix-web Registro Imprese Emilia Romagna delle due società interessate;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere alla voltura dell'AUA adottata con provvedimento n. 1596, del 18/05/2015, da società A.E.R. s.r.l. - Acetificio Emiliano Romagnolo (P.IVA 00081660391), avente sede legale e dell'impianto in Via Provinciale S. Potito, 7/9, a S. Potito - Lugo (RA) a Società ACETUM S.p.A. (P.IVA 03593570363), avente sede legale in Cavezzo (Modena), via Sandro Pertini, 440 e dell'impianto in S. Potito - Comune di Lugo (RA), via Provinciale S. Potito, 7/9, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

5. **LA VOLTURA DELL'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale nr. 1596, del 18/05/2015, ai sensi del DPR n. 59/2013, **a favore della Società ACETUM S.p.A. (P.IVA 03593570363), avente sede legale in Cavezzo (Modena), via Sandro Pertini, 440 e dell'impianto in S. Potito - Comune di Lugo (RA), via Provinciale S. Potito, 7/9**, fatti salvi i diritti di terzi;
6. DI DARE ATTO che:
 - vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni per:
 - 1) l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede l'Unione dei Comuni della bassa Romagna quale soggetto competente in materia ambientale;
 - 2) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi), di competenza provinciale;rispettivamente, contenute nell'Allegato A) e allegato B) all'AUA già rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento nr. 1596, del 18/05/2015, che vengono riportate integralmente nel presente atto di voltura;
ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. **Nel caso specifico l'efficacia della presente AUA volturata prosegue a far data dal rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con nr. 1596/2015, ovvero a far data dal 27/05/2015;**
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo alla agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

- L'insediamento produttivo origina acque reflue industriali, derivanti dall'attività di produzione e commercio aceto, in particolare dalle procedure di lavaggio tini e vasche ed acque di raffreddamento, che vengono inviate allo scarico finale dopo opportuno trattamento di depurazione (Decantazione/Disoleazione);
- i pozzetti ufficiali di prelevamento delle acque reflue sono stati identificati nella planimetria con i numeri 1, 3 e 4 (lo scarico indicato con il n. 4 permette di raccogliere solo eventuali fuoriuscite di liquidi o acque di lavaggio preventivamente trattate in vasca di decantazione poi in un pozzetto dotato di valvola apribile manualmente prima di immettersi nella pubblica fognatura;
- viene accettato lo scarico dei reflui in quanto compatibili con il sistema fognario pubblico e con l'impianto di depurazione a cui vengono convogliati, sito a Bagnacavallo in Via Cogollo n.1.

La planimetria della rete fognaria aggiornata, ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento allegata alla presente, costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto della presente autorizzazione, unicamente gli scarichi derivanti da: **raffreddamento tini; stazione imbottigliamento ed acque derivanti da accidentali sversamenti nel lotto B e nel nuovo lotto A, di cui alla planimetria allegata;**
- 2) lo scarico indicato con il n. 2, indicato nella planimetria allegata, deve essere costituito sempre esclusivamente da acque meteoriche pulite (dichiarando la società che le acque meteoriche di dilavamento, delle aree scoperte all'interno dell'insediamento, non sono assoggettate ai dettami della deliberazione della Giunta regionale nr. 286/05 e della deliberazione della Giunta regionale nr. 1860/06;
- 3) gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** Regolamento del Comune di Lugo per gli scarichi in rete fognaria pubblica **ad eccezione del parametro sotto riportato per il quale vale il seguente limite di emissione:**
4,0 <= pH <= 9,5
- 4) la deroga di cui al punto precedente, è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore a 12.000 mc/anno e 80 mc/giorno. **Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione (27/05/2015),** la società deve presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad Arpa Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e Sac Ravenna, una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, la deroga concessa;
- 5) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **valvole antiriflusso** sulla linea dello scarico delle acque meteoriche del lotto A
 - **vasca di decantazione** sulla linea di scarico delle acque del lotto A e B;
 - **vasca di equalizzazione** sulla linea di scarico del locale imbottigliamento;
 - **misuratori di portata elettromagnetici o contalitri** sulle linee di scarico delle acque del lotto A e del lotto B, approvati e piombati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);

- **pozzetti di prelievo** costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
- 6) i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra possono essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature è a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnala tempestivamente ogni malfunzionamento, provvede alla sollecita riparazione e conserva i supporti dei dati registrati e li rende disponibili al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
- 7) le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 9) il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
- 10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Provincia di Ravenna e ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- 12) la società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto deve essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della società prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
- 13) **deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 2 del Regolamento Comunale (Comune di Lugo). I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati con cadenza triennale** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad Arpa Servizio Territoriale Distretto di Faenza – Bassa Romagna e Sac Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: Ph, BOD5, COD, Fosforo Totale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Ammoniacale;
- 14) il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di

ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

- 15) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 16) entro 3 mesi dalla data di conclusione dei lavori, il tecnico incaricato dalla società titolare dello scarico deve presentare, sotto la propria personale responsabilità, una relazione tecnica esplicativa della corrispondenza dell'impianto di scarico realizzato rispetto allo stato di fatto autorizzato. Contestualmente deve essere inoltrata la matricola dei prescritti sistemi di quantificazione dello scarico che verranno montati;**
- 17) i reflui domestici provenienti dai servizi igienici devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento di Fognatura del Comune di Lugo;
- 18) i valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 19) è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
- 20) i pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i., devono essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

** Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale*

EMISSIONI IN ATMOSFERA**CONDIZIONI:**

- La società, svolge attività di produzione e commercio di aceto di vino nello stabilimento sito in Comune di Lugo, Via Provinciale S.Potito, n.7/9;
- Le emissioni in atmosfera provengono dai tini fermentatori nei quali avviene la lenta e naturale fermentazione; la fermentazione acetogenica viene mantenuta in stato aerobico tramite l'entrata di aria che fuoriesce dai camini a tiraggio naturale che danno luogo alle emissioni indicate con E1,E2,E3, E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11 a,b, E12 a,b; E13 a,b;
- A servizio della linea di imbottigliamento/confezionamento sono installati due impianti termici costituiti da due generatori di aria calda alimentati a metano.

PRESCRIZIONI:

1. La società é tenuta ad esercire la propria attività secondo le migliori tecniche disponibili adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni generali dettate dall'allegato V alla parte V del DLgs n. 152/2006 e smi;
2. Per la eventuale verifica dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C <

	20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli

NIOSH 2546	
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3) I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4) I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.